

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2020, n. 178

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32 che dispone " ... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3 comma 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale» che, all'art. 1 comma 1 n.5) dispone che *il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. ...*

PRESO ATTO del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale;

CONSIDERATO necessario disporre immediatamente ogni misura finalizzata al contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 e nello stesso tempo assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, dimensionate coerentemente all'attivazione delle misure nazionali di sospensione totale delle attività dei servizi scolastici di ogni ordine e grado comprese quelle universitarie, nonché di sospensione e/o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative;

CONSIDERATO, altresì, necessario garantire i collegamenti di trasporto e la salvaguardia del distanziamento interpersonale soprattutto nelle corse maggiormente utilizzate dai lavoratori turnisti degli ospedali e degli stabilimenti industriali;

CONSIDERATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,

emana la seguente

ORDINANZA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:

- sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi fino a tutto il 3 aprile 2020;
- riduzione dei servizi ordinari feriali, fino a tutto il 3 aprile 2020, in misura pari al 50% dell'attuale programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, privilegiando le corse che registrano il minor numero di utenti;
- mantenimento di tutti i servizi ordinari "giornalieri" con frequenza 365 gg, incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire un maggior distanziamento a bordo tra i passeggeri;
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;

Sono altresì adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:

- riduzione, fino a tutto il 3 aprile 2020, dei servizi ferroviari, in misura pari al 30% dell'attuale programma di esercizio, privilegiando le fasce orarie di minore domanda.
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interni dei mezzi maggiormente a contatto dei passeggeri;
- opportuno dimensionamento dei convogli, utile a garantire un maggior distanziamento a bordo tra i passeggeri;

E' demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 punto 5) del DPCM 11/3/2020.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 12 MAR. 2020

ore 19.40

**Il Presidente
Michele Emiliano**